



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA
Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

N. 25 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI / ECONOMATO
-----------------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI LAGOSANTO
----------------	---

Oggi **venticinque** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Bertarelli Cristian	Presente	Cavalieri Paolo	Presente
Esposito Giacomo	Assente	Patrignani Elena	Presente
Soncini Emanuele	Presente	Desiato Anna	Presente
Orlandini Patrizia	Presente	Bigoni Davide	Presente
Bulgarelli Alessia	Presente	Chendi Silvia	Presente
Simoni Luciano	Presente	Bagarini Lorella	Presente
Cavalieri Ilaria	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale CAVALLARI ORNELLA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Simoni Luciano nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI LAGOSANTO
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PUNTO 4

Il Presidente del Consiglio - sig. SIMONI LUCIANO da lettura dell'oggetto del punto n. 4 all'ordine del giorno e passa la parola al Sindaco – Cristian Bertarelli per l'esposizione.

Il Capogruppo consiliare "Lagosanto verso il domani" - Anna Desiato presenta un emendamento alla proposta di delibera 27 del 5/6/2020 – punto 4 dell'ordine del giorno:

"Si propone il seguente emendamento all'art 46 del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Lagosanto .

Dopo la frase contenuta nella prima riga dell'articolo : fatta salva la possibilità , aggiungere le parole "in via eccezionale"..."

L'emendamento viene messo in votazione come segue:

con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)

CONTRARI: 9

ASTENUTI: 0

L'emendamento non viene approvato, quindi viene messo in votazione l'atto originario con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.)

Il Consiglio Comunale APPROVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 15/03/2017, con la quale è stato approvato il Regolamento delle entrate tributarie comunali, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni n. 6 del 06/02/2019, n. 21 del 26/03/19 e n. 62 del 11/11/19;

VISTI:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma dispone: "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;
- la Legge 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore il 27 marzo 2014, “*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*” getta le basi per una serie di importanti riforme e apre all'adozione di misure volte al contrasto dell'evasione e all'introduzione di semplificazioni amministrative;
- Il decreto legislativo 156 del 24 settembre 2015 contiene una ampia riforma del contenzioso tributario ed estende al mondo dei tributi locali l'istituto dell'interpello volto a sviluppare un dialogo istituzionale tra amministrazione e contribuente la procedura del reclamo con possibilità di mediazione;

CONSIDERATO che la gestione delle entrate è caratterizzata da forti esigenze di semplificazione ed efficacia della riscossione anche al fine di adeguamento alle nuove norme sulla contabilità pubblica armonizzata che contempla l'utilizzo di strumenti di riscossione più efficaci;

DATO ATTO degli interventi normativi contenuti nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, nelle disposizioni comprese tra il comma 784 e l'815 dell'articolo 1, disciplinano la nuova riscossione potenziata degli enti locali, che interviene sui seguenti aspetti di rilievo:

- l'obbligo di incasso diretto per tutte le fasi della riscossione delle entrate dell'ente;
- l'avviso di accertamento esecutivo con forza precettiva, istituito presente per la riscossione dei tributi erariali ed esteso, dal 1.1.2020, alle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni per accelerare la fase di riscossione coattiva mediante l'assorbimento della forza precettiva contenuta nella cartella/ingiunzione di pagamento;
- il funzionario responsabile per la riscossione con nuovi requisiti di nomina;
- la disciplina della dilazione di pagamento quale modalità di facilitazione degli adempimenti dei debitori in presenza di stato temporaneo di difficoltà;
- la determinazione degli oneri e spese di riscossione coattiva da porre a carico dei debitori;
- la revisione dei requisiti relativi all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.
- le modalità di applicazione del ravvedimento operoso.

DATO ATTO ALTRESI' delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 218/97, dall'articolo 4 octies del DL 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, in merito alle modalità di attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione;

CONSIDERATO che, per effetto delle suddette novità normative, si rende necessario riformulare un nuovo regolamento generale delle entrate che si compone, nella proposta acclusa agli atti, dei seguenti titoli e capi:

- **Titolo I recante Disposizioni e principi generali**, raccoglie la disciplina delle entrate tributarie ed in particolare con riferimento allo Statuto del contribuente, il quale individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo;
- **Titolo II Diritto di interpello**, il quale è obbligatorio anche per i tributi comunali e va attuato secondo le indicazioni del nuovo articolo 11 della legge 212/2000 e degli articoli 2, 3,4 5, 6

del d. lgs. 156/2015, consentendo al contribuente di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni;

- **Titolo III Accertamento con adesione** Adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione;
- **Titolo IV Reclamo e mediazione** Il capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto summenzionato previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Lagosanto;
- **Titolo V Ravvedimento ed esimenti**, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 124 del 26/10/2019, convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019, intervenendo sulla disposizione relativa alla possibilità per il contribuente che non sia riuscito a versare il tributo nei termini di legge, e di sanare il tributo con il pagamento contestuale anche della sanzione e degli interessi, arrivando fino a due anni dall'omissione o dall'errore, sempre che il comune non abbia già avviato l'azione di accertamento;
- **Titolo VI Esercizio dell'autotutela** Il capo è scritto in adeguamento alle nuove norme che consentono all'ente di rettificare gli atti accertativi e di riscossione qualora vi fossero errori o nuovi elementi che ridefiniscono la pretesa;
- **Titolo VII Riscossione delle entrate tributarie.** Il titolo disciplina la nuova riscossione coattiva mediante accertamento esecutivo richiamando le disposizioni relative agli oneri e spese e rimettendo a valutazioni di efficienza efficacia ed economicità di gestione l'individuazione della modalità organizzativa.
- **Titolo VIII Dilazioni rimborsi e compensazione**, in attuazione alle disposizioni contenute nella legge 160/2019 al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di adottare un nuovo regolamento delle entrate tributarie, che tenga conto sia delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 218/97 dall'articolo 4 octies del DL 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, che di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, anche al fine di per riscontrare in un unico atto tutte le disposizioni regolamentari previste in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- i Decreti del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) e il successivo decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020;

- il Decreto legge 18/2020 cosiddetti decreto Cura Italia che all'articolo 107 fissa al 31 maggio il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, successivamente spostato al 31 luglio 2020 dal D.L. 34/2020.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come indicato in allegato all'originale della presente deliberazione.

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 3 (Bigoni D., Desiato A., Chendi S.),

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Lagosanto composto di n. 50 articoli e riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente proposta entra in vigore il 01/01/2020;
4. di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
5. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 27 del 05-06-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI LAGOSANTO
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente del Consiglio
Simoni Luciano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
CAVALLARI ORNELLA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
DEL COMUNE DI LAGOSANTO**

Dal 1° gennaio 2020

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento.....	5
Art. 2 - Entrate tributarie comunali.....	5
Art. 3 - Statuto del contribuente.....	5
Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari.....	6
Art. 5 - Certezza delle norme.....	6
Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.....	6
Art. 7 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali.....	6
Art. 8 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi.....	7
Art. 9 - Assistenza al contribuente.....	7
TITOLO - II DIRITTO DI INTERPELLO.....	7
Art. 10 - Oggetto.....	7
Art. 11 - Materie oggetto di interpello.....	7
Art. 12 - Procedura ed effetti.....	8
Art. 13 - Legittimazione e presupposti.....	8
Art. 14 - Contenuto delle istanze.....	9
Art. 15 - Inammissibilità delle istanze.....	9
TITOLO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	10
Art. 16 - Oggetto dell'adesione.....	10
Art. 17 - Ambito dell'adesione.....	10
Art. 18 - Competenza.....	10
Art. 19 - Attivazione del procedimento.....	11
Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	11
Art. 21 - Svolgimento del contraddittorio.....	11
Art. 22 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.....	12
Art. 23 - Esito negativo del procedimento.....	12
Art. 24 - Modalità di pagamento.....	12

Art. 25 - Perfezionamento ed effetti della definizione.....	12
TITOLO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE.....	13
Art. 26 - Oggetto.....	13
Art. 27 - Effetti.....	13
Art. 28 - Competenza.....	14
Art. 29 - Valutazione.....	14
Art. 30 - Perfezionamento e sanzioni.....	15
TITOLO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI.....	16
Art. 31 - Oggetto e cause ostative.....	16
Art. 32 - Ravvedimento del contribuente.....	16
Art. 33 - Esimenti.....	17
TITOLO VI - AUTOTUTELA.....	17
Art. 34 - Esercizio dell'autotutela.....	17
Art. 35 - Effetti.....	18
TITOLO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	18
Art. 36 - Regole generali per la riscossione coattiva.....	18
Art. 37 - Azioni cautelari ed esecutive.....	20
Art. 38 - Inesigibilità ed esito indagine.....	21
TITOLO VIII - DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI.....	21
Art. 39 - Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo.....	21
Art. 40 - Definizione e versamenti.....	23
Art. 41 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione.....	23
Art. 42 - Rimborsi.....	24
Art. 43 - Accollo.....	24
Art. 44 - Compensazione.....	24
Art. 45 - Interessi.....	25
Art. 46- Sospensione del versamento.....	25
Art. 47 - Sanzioni.....	25

Art. 48 Compensi incentivanti.....	25
DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Art. 49 Norme di rinvio.....	26
Art .50 Entrata in vigore.....	26

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

Art. 2 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Art. 3 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate d.lgs. n. 212/2000, e smi.

Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

Art. 5 - Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - servizio di front office e on line;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
2. Sul sito istituzionale del Comune, è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 7 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune, su richiesta, informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché delle interpretazioni emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale.

Art. 8 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art. 9 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, eventualmente anche al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, a fornire indicazioni per la compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo organizza le modalità di svolgimento del servizio, senza ostacolare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

TITOLO - II DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 10 - Oggetto

Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Lagosanto.

Art. 11 - Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 12 - Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni, e comunque nei tempi di legge. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 e smi.
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di dispositivo, delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente

approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 13 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 14 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 15 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 14
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 13;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e s.m.i.;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., non sono impugnabili.

TITOLO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e s.m.i., in quanto compatibili, e come disciplinato dagli articoli che seguono.
2. Il rinvio alle norme di cui al D.Lgs. 19/06/97 n. 218 e s.m.i., intende comunque escludere le disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'articolo 5-ter del DL n.34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, prevedendo l'attivazione solo su richiesta del contribuente.
3. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

Art. 17 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di

elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).

2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 18 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata ad apposita Commissione composta dal Funzionario responsabile del tributo, dal Responsabile del Settore Urbanistica e dall'Istruttore del Servizio Tributi.

Art. 19 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato su istanza del contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, e comunque anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato al contribuente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
4. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
5. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
6. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa ai funzionari competenti.

Art. 21 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto dalle parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 22 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione viene redatto in duplice esemplare e sottoscritto dai componenti della Commissione appositamente costituita, e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 23 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 24 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 25 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 24, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento, e sempreché sulla base di tali nuove conoscenze si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno euro 200,00;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. **A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.**

TITOLO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE**Art. 26 - Oggetto**

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Ligosanto nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 27 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio preposto trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) l'ufficio competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;

- c) il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
 4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
 5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

Art. 28 - Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
 - il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria e del funzionario che ha adottato l'atto;
 - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme regolamentari.

Art. 29 - Valutazione

1. Nel caso in cui non venga accolto il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, sarà formulata d'ufficio una proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi (a titolo esemplificativo) con:
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione;
3. Al fine di agevolare la definizione della controversie, il contribuente può essere invitato a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro.
4. Lo stesso contribuente può richiedere la convocazione.

Art. 30 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e smi.
3. Per il versamento si rimanda alle disposizioni di cui al precedente articolo 24 commi 2 e 3.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un verbale, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. Il verbale costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

TITOLO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 31 - Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Art. 32 - Ravvedimento del contribuente

1. Il ravvedimento operoso, consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13 bis comma 1 del d.lgs. 472/97.

Art. 33 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Laddove disciplinato, con atto adottato dall'organo competente, possono non essere punibili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del D.Lgs. n. 472/1997 e del presente articolo, le violazioni per omesso, insufficiente tardivo versamento commesse dai soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, nonché in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. L'esimente è riconosciuta a condizione che il versamento omesso avvenga entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza.

TITOLO VI - AUTOTUTELA**Art. 34 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono palesi condizioni di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;

- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
- 5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
- 6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 35 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 36 - Regole generali per la riscossione coattiva

1. Ai sensi delle vigenti norme di legge, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicata negli atti di accertamento. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. Possono essere legittimati alla riscossione forzata i seguenti soggetti:
 - a) il Comune, se la riscossione coattiva viene svolta in forma diretta, o i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) l'Agente nazionale, se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate Riscossione SpA e Riscossione Sicilia Spa, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.
5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.
6. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le regole di cui al comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore, ossia:

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero

dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

7. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, risulti inferiore a euro 12,00.
9. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 100,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
10. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 5,00.

Art. 37 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 38 - Inesigibilità ed esito indagine

1. L'inesigibilità viene certificata dalle seguenti cause:
 - a) notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO)
 - c) irreperibilità da cpc per importi fino a 500,00;
 - d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;

- f) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - g) liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito
 - h) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito
 - i) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale, in caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale;
 - j) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

TITOLO VIII - DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI

Art. 39 - Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo

(articolo da utilizzare in caso di riscossione diretta dell'ente o affidata a terzi o dilazione prima della trascrizione del carico ad ADER)

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, su specifica domanda dell'interessato, può essere concessa, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, sulla base dell'istruttoria curata dal servizio sociale, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il contribuente interessato, entro i termini di scadenza per il pagamento dell'avviso di accertamento, deve presentare apposita istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Lagosanto, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso, nel quale dichiara di trovarsi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica o in stato di disagio. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.
3. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per debiti d'imposta fino a 5.000,00, e in questo caso la rateizzazione viene disposta dal Funzionario Responsabile, il quale stabilisce

il numero di rate, tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito sotto riportate, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

4. In caso di importi superiori, la dilazione viene concessa dalla Giunta Comunale, previa istruttoria del servizio sociale, che procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali, mentre per le attività economiche verrà considerata la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER). Le stesse regole si applicano nel caso di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, i quali chiedono deroghe migliorative alle fasce di debito sotto riportate.
5. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari ad euro 100,00.
6. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito (*regola conforme al comma 796 art 1 L.160/2019*):
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa, ai sensi del precedente comma 1, può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 4 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
8. Per importi rilevanti, almeno pari ad €. 10.000,00, può essere richiesta presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
9. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

Art. 40 - Definizione e versamenti

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 41 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

Art. 42 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

Art. 43 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;

- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 44 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 1.000,00.

Art. 45 – Interessi

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Art. 46 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità di adottare in situazioni emergenziali un atto di Giunta, da ratificare in Consiglio, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 47 – Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da € 50,00 ad € 200,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 48 - Compensi incentivanti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, ma si applica se vi è servizio di supporto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 come da norme di legge.